



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 152/2024

PROCEDURE DA ADOTTARE IN MERITO ALLA MODALITA' DI VERIFICA DEI RIFIUTI DI ORIGINE URBANA NEGLI INCENERITORI PER IL SODDISFACIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISSATI DALLA DIRETTIVA 2003/87/CE E DAL DECRETO LEGISLATIVO 47/2020 NELLA FASE DI MONITORAGGIO E VERIFICA

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che individua nel Comitato ETS l'autorità nazionale competente ad attuare le disposizioni della direttiva 2003/87/CE e relativi atti di esecuzione e atti delegati;

VISTA la direttiva 2003/87/CE e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli articoli 14 (monitoraggio e comunicazione) e 15 (verifica e accreditamento), applicabili agli impianti di incenerimento dei rifiuti di origine urbana, dal 1° gennaio 2024;

VISTI i regolamenti di esecuzione UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067 della Commissione europea per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e in particolare la linea guida UE del 19 dicembre 2023 recante "*Guidance on Interpretation of Annex I of the EU ETS Directive (exc. Aviation and maritime activities)-update applicable from 2024*";

CONSIDERATA la relazione istruttoria fornita al Comitato ETS in data 7 ottobre 2024 recante: "Nota istruttoria sugli impianti di incenerimento di rifiuti che hanno richiesto l'identificativo dell'impianto a seguito della pubblicazione della Deliberazione n.51/2024 del Comitato ETS";

VISTO l'elenco degli organismi accreditati per la certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001;

RAVVISATA la necessità di stabilire le misure necessarie per garantire la verifica del criterio di attribuzione dei rifiuti di origine urbana agli impianti di incenerimento, negli anni successivi al 2024.

▬

Tutto quanto sopra visto e considerato, il Comitato, nella seduta del 14 ottobre 2024



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

DELIBERA

Articolo 1

(Adempimenti degli impianti di incenerimento per l'anno 2024)

1. Gli impianti di incenerimento di cui al comma 5, dell'allegato I, del decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ai fini della loro identificazione per le successive fasi istruttorie, per il solo anno 2024, sono tenuti alla verifica delle quantità di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento alimentati annualmente con rifiuti urbani, trattati nel citato anno, con una procedura di bilancio di massa, con autocertificazione da parte del titolare dell'impianto che attesti che l'impianto è alimentato con rifiuti urbani per una quota superiore al 50% in peso.
2. Gli esiti di cui al comma precedente sono inviati al Comitato, attraverso l'apposita pratica disponibile nel Portale ETS, entro 60 giorni dalla data di consentito invio del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'art. 189, c3 parte IV del D.Lgs. 152/06. per l'anno 2025, utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2024.

Articolo 2

(Adempimenti per gli anni successivi al 2024)

1. I titolari degli impianti di incenerimento di cui all'articolo 1, a decorrere dal 2025, sono tenuti, parimenti, a certificare, attraverso organismi di certificazione accreditati sui sistemi di gestione ambientale, in conformità alla norma UNI EN ISO 14001, la quantità di rifiuti in ingresso secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Tale verifica viene eseguita da un organismo di certificazione accreditato che provvederà ad analizzare i dati relativi ai conferitori dei rifiuti in ingresso all'alimentazione degli impianti d'incenerimento.
3. Ai fini del comma 2, gli organismi di certificazione citati, dovranno acquisire i dati necessari dagli operatori che conferiscono i rifiuti all'impianto di incenerimento. Tali dati dovranno essere trattati con le modalità di riservatezza fissate nell'ambito degli accordi stipulati tra



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

impianti di incenerimento e operatori di conferimento, anche in relazione all'utilizzo di informazioni commercialmente sensibili.

4. Il documento di verifica prodotto in esito al comma precedente, è inviato al Comitato attraverso l'apposita pratica disponibile nel Portale ETS, entro 60 giorni dalla data di consentito invio del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) dell'anno successivo a quello della disponibilità dei dati di monitoraggio e verifica.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Della presente delibera è data pubblicità attraverso pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e nel sito web del Portale ETS.

Il Presidente
Prof. Massimo Beccarello